



Repertorio n.4403

Raccolta n.3131

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di aprile, in Roma, Via dei Cestari n. 34.

Avanti a me Dottor ROBERTO SARACINO, Notaio in Anzio con studio in Via XX Settembre n. 17, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza delle testimoni:

- Simonetta Manzione, nata a Roma il giorno 13 maggio 1962, domiciliata in Roma, Via dei Cestari n. 34;

- Carolina Nocente, nata a Roma il 28 dicembre 1966, domiciliata in Roma, Via dei Cestari n.34

sono presenti i signori:

- EDOARDO JUNIOR SYLOS LABINI, nato a Pomezia (RM) il 4 dicembre 1971, residente a Basiglio, Via Manzoni. residenza Olmi n.251 codice fiscale SYL DDJ 71T04 G811W, il quale interviene al presente atto sia in proprio sia quale Presidente e legale rappresentante della associazione di diritto italiano denominata "ASSOCIAZIONE CULTURAI DENTITA'" con sede in Roma, Via Ripetta n.151, codice fiscale 97513250585, in virtù dei poteri lui spettanti per legge, statuto e delibera dell'assemblea del 19 aprile 2022;

- FILIPPO FRONTONI, nato a Roma (RM) il 9 marzo 1970, residente a Roma (RM), Via Campodimele n. 45, codice fiscale FRN FPP 70C09 H501G, cittadino italiano;

- GIULIO MONZIANI, nato a Milano (MI) il 30 gennaio 1954, residente a Celle Ligure (SV), Via Costa n. 2/2, codice fiscale MNZ GLI 54A30 F205N, cittadino italiano.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e, a tal fine, dichiarano quanto segue:

ART. 1 - Costituzione della Fondazione e approvazione dello Statuto

E' costituita, dall'associazione "ASSOCIAZIONE CULTURAI DENTITA'" - in qualità di partecipante fondatore promotore - e dai signori GIULIO MONZIANI e FILIPPO FRONTONI - in qualità di partecipanti sostenitori - ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora innanzi il "CTS"), la Fondazione denominata "**Fondazione CITTA' IDENTITARIE - ETS**" (d'ora innanzi, la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"), dallo statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega al presente atto con la lettera "A", omessane la lettura

Registrato a ROMA l

il 26/04/2022

n° 12095 Serie 1T

€ 200,00

per avermene i comparenti espressamente dispensato.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Pomezia (RM), attualmente in Via Roma n. 19.

ART. 3 - Scopo, oggetto

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione promuove e persegue esclusivamente finalità civiche, culturali e di utilità sociale, nell'interesse generale e collettivo, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività.

Scopo precipuo e primario della Fondazione è quello di raccontare e valorizzare la storia, l'arte, la cultura, i simboli identitari delle città, dei borghi e di ogni territorio italiano. La Fondazione intende costituire una "rete delle Città Identitarie" al fine di recuperare e rivalutare le tradizioni e le peculiarità di ogni territorio italiano, il made in Italy, e non solo, anche con linguaggio contemporaneo dando vita a nuovi percorsi culturali attraverso un circuito di eventi che metta al centro piazze, strade, musei, monumenti, teatri e tutti quei luoghi simbolo di ogni Comune o Regione in una programmazione che si faccia ponte e diventi collegamento tra le città e le regioni italiane e volendo anche, internazionali.

Si propone di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 e, in particolare:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs 117/17;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

a) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire, partecipare ad iniziative sociali e culturali, conferenze, convegni, congressi, incontri, tavole rotonde, dibattiti, etc., dedicati alla storia, all'arte, alla cultura e a tutto quanto concerna il patrimonio storico, artistico, culturale e sociale italiano (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nei settori letterario, cinematografico, teatrale, musicale, artistico, eno-gastronomico, agro-alimentare, sportivo, della moda e del costume digitale, del disegno industriale e in ogni altro settore espressione di eccellenza italiana e di italianità; nonché in tutti i settori tematici che siano di specifico interesse con riferimento al vivere sociale del popolo italiano quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la giustizia, la legalità, il sistema fiscale, l'educazione, la famiglia, la sanità pubblica, l'ambiente e l'energia, la salute, la disabilità, il lavoro, l'immigrazione, etc.);

b) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire e partecipare ad attività sociali, culturali ed artistiche, nell'interesse generale, volte alla valorizzazione, all'approfondimento, alla sensibilizzazione, alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana, dell'identità nazionale e dell'italianità;

c) organizzare, promuovere, curare, gestire, partecipare a laboratori e corsi di formazione, corsi di aggiornamento e approfondimento, seminari, scuole di perfezionamento, etc., aventi ad oggetto o quale obiettivo la valorizzazione, l'approfondimento, la sensibilizzazione, la promozione e la diffusione della cultura (nella sua accezione più ampia ed in ogni settore) e dell'identità italiana;

d) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire, svolgere attività di consulenza artistica e culturale, produrre, pubblicizzare, partecipare a spettacoli, mostre, festival, premi, concorsi, fiere, stagioni concertistiche, etc.; produrre, curare, promuovere, pubblicizzare, svolgere attività di consulenza, partecipare a format e programmi televisivi, radiofonici, libri, stampe, cataloghi, documentari, registrazione audio o video-sonore, prodotti multimediali, attività sul web e sul digitale, etc.; produrre, promuovere, fornire la propria consulenza nella produzione o promozione di opere artistiche, culturali, didattiche, etc.; il tutto, con l'obiettivo di valorizzare, approfondire, sensibilizzare, promuovere, diffondere e tutelare la cultura italiana (nella sua accezione più ampia ed in ogni

settore) e l'identità del popolo italiano;
e) fungere da centro aggregatore di altre persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni accomunate da interessi simili, analoghi, affini, funzionali o complementari con quelli propri dell'Associazione; in detta prospettiva, fungere eventualmente da "rete" associativa o "confederazione" tra diverse persone (fisiche e giuridiche) ed enti accomunati dai medesimi valori;

f) promuovere la salvaguardia dei beni naturali e dell'ambiente, la tutela del patrimonio paesaggistico, attraverso attività di studio e ricerca nei settori dell'uso e della gestione delle risorse naturali; lo studio e lo svolgimento di campagne informative e di progetti di educazione in materia ambientale attraverso il monitoraggio, la vigilanza, la prevenzione, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica;

g) promuovere l'incontro tra cultura e il mondo dello sport, favorire l'utilizzo dello sport come risorsa educativa e strumento di sviluppo culturale dei popoli, allacciare rapporti con gli organismi internazionali dello sport e con le associazioni sportive, facilitare il dialogo Cultura e Sport a livello di Università e di Centri e organizzazioni sportivi al fine di incentivare incontri tra questi ambienti culturali;

h) promuovere, divulgare e produrre tutto ciò che concerne il Made in Italy nei suoi molteplici settori e nel suo sviluppo in Italia e all'estero;

i) tutto quant'altro sia ritenuto funzionale al, o comunque utile per il perseguimento degli scopi associativi. Il tutto, sia in Italia sia all'Estero.

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017:

a) l'attività diretta ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti, associazioni e fondazioni, promuovendo, aderendo e favorendo l'associazione ad altre organizzazioni, associazioni e fondazioni;

b) la collaborazione con lo Stato, gli enti locali e territoriali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, di nazionalità estera, comunitari, transnazionali, o internazionali, anche stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendo contributi di qualsiasi natura;

c) l'organizzazione, la promozione e la gestione della raccolta di fondi e di campagne di raccolta fondi (nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente):

- mediante sollecitazione agli aderenti alla Fondazione, a terzi o al pubblico, con richiesta di contribuzioni, elargizioni, lasciti, contributi, donazioni, liberalità, etc., in ogni caso di natura non corrispettiva;

- mediante sollecitazione agli aderenti, a terzi o al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

il tutto a livello organizzato e continuativo o a livello occasionale; in ogni caso, al fine principale di ottenere le risorse per finanziare le proprie attività e per realizzare gli scopi associativi;

d) il compimento, in via non prevalente, di tutti gli atti, attività e operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - purché non incompatibili con la natura di ente del terzo settore e purché realizzate nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente - che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili o comunque opportune in quanto strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà, in via non prevalente e secondaria:

- organizzare, gestire, partecipare, promuovere attività commerciali o comunque produttive;

- acquisire beni immobili, anche a seguito di contratti di acquisto stipulati da terzi a favore della Fondazione;

- compravendere beni mobili (anche registrati) o immobili; acquisire o trasferire diritti reali su beni mobili o immobili;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la compravendita qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri, etc.);

- stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi inclusa la concessione in uso di beni materiali e immateriali; nonché gestire e amministrare beni e diritti (ivi incluso, a titolo esemplificativo, la gestione e lo sfruttamento di diritti di autore, diritti di inventore, diritti d'immagine, etc.), anche per conto o nell'interesse di terzi; e tutto quant'altro fosse ritenuto strumentale per il perseguimento degli scopi fondanti.

Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi.

ART. 4 - Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- i comitati di indirizzo Privato ed indirizzo Pubblico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Comitato scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente effettuata dal presidente);
- il Direttore Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente effettuata dal presidente).

ART. 6 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza della Fondazione

Il Fondatore Promotore dichiara che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri nominati nelle persone dei signori:

- Edoardo Junior Sylos Labini sopra generalizzato che accetta;
- Filippo Frontoni sopra generalizzato che accetta;
- Giulio Monziani sopra generalizzato che accetta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito dallo statuto.

La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dallo statuto.

ART. 7 - Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Tesoriere

Il Fondatore dichiara:

a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Edoardo Junior Sylos Labini

b) di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Giulio Monziani

c) di nominare alla carica di Tesoriere:

Filippo Frontoni

ART. 8 - Nomina dell'Organo di Controllo

Il fondatore dichiara che l'Organo di Controllo sia formato da un Controllore Unico, nominato nella persona del dott. Alessandro Poggi D'Angelo nato a Roma il 28 dicembre 1965 c.f. PGG LSN 65T28 H501F dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA005072 iscritto nel registro dei Revisori legali dei Conti al n. 106782, D.M. 25/11/99 G.U. n.100 del 17/12/99.

L'Organo di Controllo dura in carica per il periodo

stabilito dallo statuto.

ART. 9 - Patrimonio iniziale

Il Fondatore dichiara che il patrimonio iniziale della Fondazione sia formato con i seguenti apporti effettuati come segue:

- assegno bancario n.0946253541-12 tratto in data odierna su Banca MPS dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) all'ordine della costituenda Fondazione, non trasferibile dall'Associazione Culturaidentità;
- contanti per Euro 100,00 (cento/00) dal signor Filippo Frontoni;
- contanti per Euro 100,00 (cento/00) dal signor Giulio Monziani;

ART. 10 - Durata del primo esercizio

Il primo esercizio della fondazione termina alla data del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

ART. 11 - Devoluzione del patrimonio

La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dallo statuto

ART. 12 - Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il Fondatore richiede che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membri dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e dipendenti, comprese quelle da sostenere l'iscrizione al RUNTS, sono a carico della Fondazione.

Il presente atto è esente da bollo e sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.82 D.Lgs 117/17.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia su pagine sedici di quattro fogli sin qui e da me letto, alla presenza delle testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore venti e cinquanta.

F.to Edoardo Junior Sylos Labini

F.to Filippo Frontoni


F.to Giulio Monziani

F.to Simonetta Manzione

F.to Nocente Carolina

F.to Roberto Saracino Notaio

Impronta del sigillo



Allegato "A" alla Racc.3131
Statuto della Fondazione di Partecipazione del Terzo Settore

"FONDAZIONE CITTA' IDENTITARIE - ETS"

Articolo 1 - Costituzione, durata

È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione CITTA' IDENTITARIE - ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, del D. Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La durata è indeterminata.

La denominazione della "Fondazione CITTA' IDENTITARIE - ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Articolo 2 - Sede, delegazioni e uffici

La sede legale della Fondazione è fissata nel Comune di Pomezia (RM).

Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa. L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale.

Articolo 3 - Scopi, Oggetto

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione promuove e persegue esclusivamente finalità civiche, culturali e di utilità sociale, nell'interesse generale e collettivo, allo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività.

Scopo precipuo e primario della Fondazione è quello di raccontare e valorizzare la storia, l'arte, la cultura, i simboli identitari delle città, dei borghi e di ogni territorio italiano. La Fondazione intende costituire una "rete delle Città Identitarie" al fine di recuperare e rivalutare le tradizioni e le peculiarità di ogni territorio italiano, il made in Italy, e non solo, anche con linguaggio

contemporaneo dando vita a nuovi percorsi culturali attraverso un circuito di eventi che metta al centro piazze, strade, musei, monumenti, teatri e tutti quei luoghi simbolo di ogni Comune o Regione in una programmazione che si faccia ponte e diventi collegamento tra le città e le regioni italiane e volendo anche, internazionali.

Si propone di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 e, in particolare:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs 117/17;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà:

- a) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire, partecipare ad iniziative sociali e culturali, conferenze, convegni, congressi, incontri, tavole rotonde, dibattiti, etc., dedicati alla storia, all'arte, alla cultura e a tutto quanto concerna il patrimonio storico, artistico, culturale e sociale italiano (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nei settori letterario, cinematografico, teatrale, musicale, artistico, eno-gastronomico, agro-alimentare, sportivo, della moda e del costume digitale, del disegno industriale e in ogni altro settore espressione di eccellenza italiana e di italianità; nonché in tutti i settori tematici che siano di specifico interesse con riferimento al vivere sociale del popolo italiano quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la giustizia, la legalità, il sistema fisca-

le, l'educazione, la famiglia, la sanità pubblica, l'ambiente e l'energia, la salute, la disabilità, il lavoro, l'immigrazione, etc.);

b) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire e partecipare ad attività sociali, culturali ed artistiche, nell'interesse generale, volte alla valorizzazione, all'approfondimento, alla sensibilizzazione, alla promozione ed alla diffusione della cultura italiana, dell'identità nazionale e dell'italianità;

c) organizzare, promuovere, curare, gestire, partecipare a laboratori e corsi di formazione, corsi di aggiornamento e approfondimento, seminari, scuole di perfezionamento, etc., aventi ad oggetto o quale obiettivo la valorizzazione, l'approfondimento, la sensibilizzazione, la promozione e la diffusione della cultura (nella sua accezione più ampia ed in ogni settore) e dell'identità italiana;

d) organizzare, promuovere, produrre, curare, gestire, svolgere attività di consulenza artistica e culturale, produrre, pubblicizzare, partecipare a spettacoli, mostre, festival, premi, concorsi, fiere, stagioni concertistiche, etc.; produrre, curare, promuovere, pubblicizzare, svolgere attività di consulenza, partecipare a format e programmi televisivi, radiofonici, libri, stampe, cataloghi, documentari, registrazione audio o video-sonore, prodotti multimediali, attività sul web e sul digitale, etc.; produrre, promuovere, fornire la propria consulenza nella produzione o promozione di opere artistiche, culturali, didattiche, etc.; il tutto, con l'obiettivo di valorizzare, approfondire, sensibilizzare, promuovere, diffondere e tutelare la cultura italiana (nella sua accezione più ampia ed in ogni settore) e l'identità del popolo italiano;

e) fungere da centro aggregatore di altre persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni accomunate da interessi simili, analoghi, affini, funzionali o complementari con quelli propri dell'Associazione; in detta prospettiva, fungere eventualmente da "rete" associativa o "confederazione" tra diverse persone (fisiche e giuridiche) ed enti accomunati dai medesimi valori;

f) promuovere la salvaguardia dei beni naturali e dell'ambiente, la tutela del patrimonio paesaggistico, attraverso attività di studio e ricerca nei settori dell'uso e della gestione delle risorse naturali; lo studio e lo svolgimento di campagne informative e di progetti di educazione in materia ambientale attraverso il monitoraggio, la vigilan-

za, la prevenzione, la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica;

g) promuovere l'incontro tra cultura e il mondo dello sport, favorire l'utilizzo dello sport come risorsa educativa e strumento di sviluppo culturale dei popoli, allacciare rapporti con gli organismi internazionali dello sport e con le associazioni sportive, facilitare il dialogo Cultura e Sport a livello di Università e di Centri e organizzazioni sportivi al fine di incentivare incontri tra questi ambienti culturali;

h) promuovere, divulgare e produrre tutto ciò che concerne il Made in Italy nei suoi molteplici settori e nel suo sviluppo in Italia e all'estero;

i) tutto quant'altro sia ritenuto funzionale al, o comunque utile per il perseguimento degli scopi associativi. Il tutto, sia in Italia sia all'Estero.

La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017:

a) l'attività diretta ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti, associazioni e fondazioni, promuovendo, aderendo e favorendo l'associazione ad altre organizzazioni, associazioni e fondazioni;

b) la collaborazione con lo Stato, gli enti locali e territoriali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, di nazionalità estera, comunitari, transnazionali, o internazionali, anche stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendo contributi di qualsiasi natura;

c) l'organizzazione, la promozione e la gestione della raccolta di fondi e di campagne di raccolta fondi (nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente):

- mediante sollecitazione agli aderenti alla Fondazione, a terzi o al pubblico, con richiesta di contribuzioni, elargizioni, lasciti, contributi, donazioni, liberalità, etc., in ogni caso di natura non corrispettiva;

- mediante sollecitazione agli aderenti, a terzi o al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

il tutto a livello organizzato e continuativo o a livello occasionale; in ogni caso, al fine principale di ottenere le risorse per finanziare le proprie attività e per realizzare gli scopi associativi;

d) il compimento, in via non prevalente, di tutti gli atti, attività e operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - purché non incompatibili con la natura di ente del terzo settore e purché realizzate nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente - che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili o comunque opportune in quanto strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà, in via non prevalente e secondaria:

- organizzare, gestire, partecipare, promuovere attività commerciali o comunque produttive;
- acquisire beni immobili, anche a seguito di contratti di acquisto stipulati da terzi a favore della Fondazione;
- compravendere beni mobili (anche registrati) o immobili; acquisire o trasferire diritti reali su beni mobili o immobili;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la compravendita qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, anche trascrivibili in pubblici registri, etc.);
- stipulare convenzioni o comunque accordi di qualsiasi genere per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi inclusa la concessione in uso di beni materiali e immateriali; nonché gestire e amministrare beni e diritti (ivi incluso, a titolo esemplificativo, la gestione e lo sfruttamento di diritti di autore, diritti di inventore, diritti d'immagine, etc.), anche per conto o nell'interesse di terzi; e tutto quant'altro fosse ritenuto strumentale per il perseguimento degli scopi fondanti. Le attività come meglio indicate sopra sono svolte dalla Fondazione prevalentemente a favore di terzi.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Fondatori Promotori, Fondatori e Sostenitori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi

scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- j) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e delle Leggi collegate.

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs.117 del 2017.

Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Articolo 7 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- conferimenti dei Sostenitori e3 dei Mecenati nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma dei successivi articoli 12 e 13;
- le Quote Iniziali e Annuali;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- eventuali altri contributi di terzi.

Articolo 8 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'Art. 4, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappre-

sentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 (duecentoventimila/00), può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a € 100.000,00 (centomila/00) annui, l'ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a € 1.000.000/00 (un milione/00) annui, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo

di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10 - Qualifiche.

La Fondazione riconosce le seguenti categorie di soggetti accreditati presso di essa:

- Partecipanti Fondatori Promotori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Mecenati.

L'assunzione della qualità di Partecipante Sostenitore e Mecenate è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi la "Quota Iniziale").

Ogni Partecipante Sostenitore e Mecenate è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, la "Quota Annuale").

Il Consiglio di Amministrazione può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio di Amministrazione o inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio di Amministrazione di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

Articolo 11 - Partecipanti Fondatori Promotori

È Partecipante Fondatore Promotore l'Associazione CulturaIdentità.

Articolo 12 - Partecipanti Sostenitori

Possono divenire Sostenitori, ammessi dal Fondatore Promotore a sottoscrivere l'atto costitutivo o nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'i-

stituzione:

- del Comitato di indirizzo Privato in cui saranno presenti tutti i partecipanti sostenitori privati;
- del Comitato di indirizzo Pubblico in cui saranno presenti tutti i partecipanti sostenitori pubblici tra cui in via esemplificativa e non esaustiva Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni.

Ogni comitato potrà esprimere un suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione; la deliberazione sarà effettuata con la maggioranza degli intervenuti alla riunione convocata mediante mezzi che diano prova dell'avvenuta ricezione.

Articolo 13 - Partecipanti Mecenati

Possono ottenere la qualifica di Mecenati le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

- (i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- (ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;
- (iii) conferimento di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 Domanda di ammissione di Partecipante Sostenitore e Partecipante Mecenate

L'assunzione della qualità di Partecipante Sostenitore e Partecipante Mecenate consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio di Amministrazione cui essa va indirizzata.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accetta-

ta.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 15 - Prerogative dei Sostenitori e Mecenati

La qualifica di Sostenitore e di Mecenate dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata regolarmente versata.

Possono altresì essere nominati Sostenitori ovvero Mecenati anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

I Sostenitori e Mecenati possono usufruire di benefici stabiliti annualmente da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Espulsione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione dei Sostenitori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Mecenati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- mancato versamento della quota annuale;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'espulsione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Nel caso di espulsione dei Sostenitori e dei Mece-

nati il Consiglio di Amministrazione da comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni; scaduto il termine assegnato il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e assume la decisione definitiva.

Tutti i partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'eventuale recesso da parte dei Sostenitori e dei Mecenati dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di novanta giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio di Amministrazione verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

I Fondatori Promotori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 17 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- i comitati di indirizzo Privato ed indirizzo Pubblico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Comitato scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente effettuata dal Presidente)
- il Direttore Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente effettuata dal presidente).

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da minimo tre membri, fino ad un massimo di cinque membri.

Il primo Consiglio è formato dai membri nominati dal Fondatore Promotore Associazione CulturaIdentità.

Il consiglio di amministrazione viene successivamente nominato dal partecipante fondatore promotore

e dai comitati di indirizzo pubblico e privato.

Il Fondatore Promotore dovrà, in ogni caso, esprimere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitaro e restano in carica cinque (5) anni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del biennio di durata del consiglio di amministrazione nella sua interezza. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma e con le medesime modalità, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- 1) redigere e presentare ai Fondatori e Sostenitori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non vincolante, il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) redigere e presentare ai Fondatori e Sostenitori, i quali potranno esprimere entro 30 giorni un parere non vincolante, la Relazione di Missione;
- 3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 4) determinare, con apposito regolamento, i criteri in base ai quali si possa divenire partecipante Sostenitor e Mecenate e procedere alla relativa nomina.
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
- 6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- 7) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

9) nominare il Direttore Scientifico, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico;

10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire con apposito regolamento un gettone di presenza da corrispondere ai propri membri entro i limiti fissati per i titolari di cariche elettive dall'Art. 5, comma 5 Legge Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. I componenti gli organi dell'amministrazione rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal C.d.A. su proposta del Presidente. La revoca può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario possono essere remunerati in ragione

del loro ufficio nei limiti indicati dal d.lgs. 117/17.

L'ammontare della remunerazione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i Consiglieri; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri dal Consiglio di Amministrazione stesso a maggioranza assoluta.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.

In particolare, il Presidente, cura le relazioni

con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Il Presidente è tenuto a relazionare periodicamente al Con-siglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca e sui risultati conseguiti.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai propri atti.

L'incarico può essere remunerato.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente.

Art. 21 - Il Direttore Scientifico, Il Comitato Scientifico

Il Direttore Scientifico ha la responsabilità di coordinare, dirigere e verificare le attività e le iniziative di ricerca e di promozione scientifica, nonché di formazione e di divulgazione approvate dal Consiglio di Amministrazione. Compete al Direttore Scientifico in accordo con il Presidente formulare progetti di ricerca, di attività e di servizi nonché proposte di collaborazione con altre organizzazioni del settore, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore scientifico, in accordo con il Presidente, può curare le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Direttore Scientifico deve possedere requisiti di competenza professionale, cultura scientifica e capacità organizzativa adeguate al ruolo.

Il Direttore Scientifico provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

Il Direttore Scientifico è tenuto a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca e sui risultati conseguiti.

Il direttore Scientifico viene nominato dal presidente.

Il Presidente può costituire il Comitato Scientifico come organo tecnico-consultivo che lo supporta nella definizione delle linee strategiche della Fondazione e nella valutazione dei progetti di ricerca.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da personalità di chiara fama, italiane o straniere, e comunque di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nei campi e nelle materie attinenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque (5) anni e sono confermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 22 - Il Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in favore della Fondazione CITTÀ' IDENTITARIE - ETS.

Art. 23 - Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Di amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della

cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'organo di controllo Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque

denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Art. 25 - Incompatibilità e ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente il Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i re-

quisiti previsti dall'art. 24 dello Statuto;

b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti degli organi della Fondazione;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado inclusi;

d) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di assessore o consigliere regionale;

e) coloro che ricoprono una delle seguenti cariche: consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali;

f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie e ospedaliere;

g) i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali nonché gli amministratori e dirigenti delle società controllate dai predetti Enti;

h) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione in altre fondazioni di origine bancaria.

Articolo 26 - Libri

L'ente deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D. Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente inte-

ressato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs.7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 28 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 29 - Norma Transitoria

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

F.to Edoardo Junior Sylos Labini

F.to Filippo Frontoni

F.to Giulio Monziani

F.to Simonetta Manzione

F.to Nocente Carolina

F.to Roberto Saracino Notaio

Impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito nella mia raccolta.

Si rilascia con apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 68-ter L. 89/1913 e dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. 82/2005, ad uso parte.

Anzio, 27 aprile 2022